**FIDEIUSSIONI IN ITALIA**

**Introduzione**

Il panorama delle garanzie fideiussorie in Italia ha subito significative trasformazioni con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e del successivo Decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024). Queste normative hanno introdotto importanti innovazioni volte a semplificare le procedure, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri economici per le imprese partecipanti alle gare pubbliche.

Le modifiche più rilevanti riguardano la digitalizzazione delle garanzie fideiussorie, la riduzione delle percentuali richieste per le cauzioni, l'introduzione di agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, e lo svincolo progressivo delle fideiussioni. Questi cambiamenti mirano a favorire una maggiore partecipazione alle gare pubbliche, riducendo i costi finanziari legati alla partecipazione e rendendo più rapide e sicure le procedure di verifica ed escussione delle garanzie.

**Affidamento**

La concessione della garanzia assicurativa nei rapporti giuridici relativi ai due gruppi del ramo cauzioni e del ramo credito è soggetta alle stesse regole che condizionano la concessione del fido bancario nelle sue varie forme.

In effetti, assicurare il credito o rilasciare polizze cauzionali equivale praticamente a concedere il credito. Se ne deduce quindi che, essendo la concessione di credito basata esclusivamente sulla potenzialità economica del cliente, è necessario procedere innanzitutto all'esame delle attività di quest'ultimo.

Per il ramo cauzioni, sulla base della documentazione raccolta, sarà da noi stabilita la cifra di affidamento nei limiti della quale le Ditte potranno usufruire di nostre garanzie.

**Cauzioni per pubblici appalti**

**CAUZIONI PROVVISORIE**

Ogni impresa che intenda partecipare a gare di appalto è tenuta a prestare una cauzione, il cui ammontare è fissato al 2% dell'importo totale della gara, con la possibilità per la stazione appaltante di ridurla fino all'1% o, in caso di necessità, aumentarla fino al 4%.

Tale cauzione, detta provvisoria, garantisce all'amministrazione che ha indetto la gara (stazione appaltante) che, qualora l'impresa rimanga aggiudicataria dell'appalto, essa ne sottoscriverà il contratto.

Le fideiussioni devono essere emesse e firmate digitalmente e devono essere verificabili telematicamente presso l'emittente. Inoltre, possono essere gestite tramite piattaforme basate su tecnologie a registri distribuiti (blockchain), conformemente alla normativa europea.

Le garanzie devono avere una validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante può richiedere un termine maggiore o minore a seconda della durata prevista della gara.

La garanzia si protrae fino all'esito della gara: in caso di aggiudicazione dell'appalto, fino alla presentazione della cauzione definitiva.

Documentazione: copia della lettera di invito alla gara.

**CAUZIONI DEFINITIVE**

Quando l'impresa che ha partecipato ad una gara di appalto rimane aggiudicataria della gara medesima, essa, al momento della firma del contratto è tenuta a versare una cauzione, detta definitiva, il cui ammontare è fissato al 5% dell'importo complessivo dei lavori, salvo eccezioni motivate.

Tale cauzione garantisce alla stazione appaltante che l'impresa appaltatrice eseguirà a perfetta regola d'arte e nei termini previsti nel capitolato le opere oggetto dell'appalto stesso.

Per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è stata introdotta una riduzione fino al 50% sulle garanzie richieste, a patto che le imprese siano in possesso di certificazioni di qualità UNI CEI EN ISO. Inoltre, è prevista una riduzione del 30% per operatori con certificazione del sistema di qualità e una riduzione del 10% quando l'operatore presenta una fideiussione digitale gestita con tecnologie basate su registri distribuiti.

Per le garanzie rilasciate per i contratti di esecuzione dei lavori, è previsto uno svincolo progressivo con l'avanzare dell'esecuzione dei lavori. Ciò significa che le imprese non dovranno attendere il termine dell'appalto per liberare i fondi legati alla garanzia, migliorando così la gestione finanziaria e la liquidità.

Le cauzioni definitive e provvisorie di cui sopra possono essere prestate a mezzo di deposito di contanti, di assegni circolari, di titoli di stato o mediante fidejussioni bancarie o polizze fidejussorie assicurative.

Esse sono accettate direttamente da enti pubblici, come la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti da essa finanzianti, la Regione Siciliana e le Amministrazioni Comunali e Provinciali.

Altri enti, come le Amministrazioni dello Stato: Ministeri dei Lavori Pubblici, ANAS, Magistrato delle Acque, Provveditorati alle Opere Pubbliche, Genio Civile, non contemplano la polizza assicurativa come cauzione.

Noi, però, possiamo ugualmente intervenire in questi casi operando tramite Istituti di Credito con i quali sia stata stipulata apposita convenzione che preveda il rilascio di fidejussioni a clienti da noi presentati e da noi garantiti con una polizza di "controgaranzia a fidejussione bancaria".

Documentazione: copia della lettera di aggiudicazione dei lavori.

**CAUZIONI PER LO SVINCOLO ANTICIPATO DELLE RITENUTE DI GARANZIA NEGLI APPALTI DI COSTRUZIONE ("SVINCOLO DECIMI")**

La nostra polizza consente alle imprese di ottenere dalle stazioni appaltanti l'anticipato svincolo dei decimi, cioè il pagamento delle ritenute di garanzia, non appena i lavori siano stati ultimati e prima che sia intervenuto il collaudo.

Con tale polizza si garantisce alla stazione appaltante che essa può ugualmente fronteggiare eventuali manchevolezze che dovessero emergere dal collaudo e per le quali avrebbe invece attinto ai decimi accantonati.

Con le nuove normative, è previsto uno svincolo progressivo delle fideiussioni con l'avanzare dell'esecuzione dei lavori, migliorando così la gestione finanziaria e la liquidità delle imprese.

Documentazione:

· Copia della lettera di autorizzazione allo svincolo decimi

· Certificato attestante l'avvenuto versamento dei contributi sociali previsti dalla legge

· Verbale di ultimazione dei lavori.

**CAUZIONI PER LO SVINCOLO ANTICIPATO DELLE RITENUTE DI GARANZIA NEGLI APPALTI DI COSTRUZIONI IN CORSO D'OPERA**

Le caratteristiche di questa garanzia si identificano con lo "svincolo decimi" vero e proprio, tranne che l'operazione avviene durante il corso dei lavori. In questo caso la nostra polizza consente all'imprenditore di ottenere dalla stazione appaltante il pagamento anticipato delle ritenute di garanzia relative a ciascuno stato di avanzamento maturato.

Documentazione: copia dell'ultimo stato di avanzamento rilasciato dalla Stazione appaltante.

**CAUZIONE PER ANTICIPAZIONI SU PUBBLICI APPALTI**

A norma delle vigenti disposizioni legislative emanate al fine di agevolare le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici, è possibile, a richiesta delle ditte stesse, che l'Ente appaltante conceda un'anticipazione sull'importo dei lavori appaltati.

Condizione essenziale per il godimento di detta agevolazione è il rilascio di una garanzia che in genere consiste in una fidejussione bancaria per un importo pari al valore dell'anticipazione maggiorato del 5%.

Detta fidejussione bancaria può essere da noi controgarantita fino al limite massimo del 50% dell'ammontare della fidejussione stessa.

Si può operare in questo settore nei seguenti modi:

* Garantendo la Banca presso cui il cliente è già affidato;
* Reperendo un Istituto di credito disposto ad effettuare l'operazione dietro rilascio della nostra controgaranzia.

Documentazione: lettera dell'Ente appaltante da dove risulti la disponibilità a concedere l'anticipazione richiesta dalla Impresa.

**CAUZIONI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE**

In base alle norme che regolano l'urbanistica il rilascio delle licenze di costruzione può essere condizionato all'esecuzione di opere di urbanizzazione (fognature, costruzione di cabine per l'elettricità, impianti idrici, ecc.).

A garanzia dell'esecuzione di dette opere i Comuni richiedono idonea cauzione per l'importo totale dei lavori da effettuare. Tale cauzione può essere prestata anche a mezzo polizza fidejussoria.

Documentazione: copia della convenzione stipulata con il Comune.

**CAUZIONI PER GARANZIE DI CONTRATTO**

**Contratti in genere**

Ogni atto economico prevede impegni che devono essere scambievolmente mantenuti dalle due parti contraenti. Una delle due parti contraenti può chiedere (od offrire) la prestazione della cauzione a garanzia dell'assolvimento degli impegni previsti nel contratto.

**Permuta immobiliare**

Il contratto di permuta (tra il proprietario di un suolo edificatorio e il costruttore che intenda edificare su tale area), è di uso, nella normale prassi per i rapporti di compra-vendita immobiliare.

È infatti evidente il vantaggio che deriva al costruttore dalla possibilità di determinare in appartamenti o negozi del costruendo edificio il compenso da corrispondere al proprietario del suolo anziché in contanti all'atto della cessazione del terreno.

Il nostro intervento può quindi concretizzarsi garantendo al proprietario del suolo che il costruttore osserverà, nei limiti previsti, gli obblighi assunti con il contratto di permuta.

Documentazione: il rilascio della polizza fidejussoria è subordinato all'invio di quanto segue:

* fotocopia del compromesso notarile;
* fotocopia della licenza di costruzione;
* progetto approvato dalle Autorità competenti;
* piano economico-finanziario comprovante la potenzialità imprenditoriale dell'impresa.

**CAUZIONI PER RIMBORSO IVA**

A norma dell'articolo 38 del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, i contribuenti che dal raffronto dei dati contenuti nella dichiarazione annuale, concernenti rispettivamente l'imposta dovuta e l'imposta detraibile, presentano, tenuto anche conto delle somme versate nel corso dell'anno, un saldo a loro credito nei confronti dell'Erario, hanno diritto al rimborso dell'eccedenza.

Tale rimborso può essere riscosso anticipatamente, prima cioè che vengano effettuati i controlli da parte dell'Erario, presentando idonee garanzie. Fra le garanzie ritenute valide dal Ministero delle Finanze è inclusa la polizza fidejussoria assicurativa.

Le fideiussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione prevista dall'articolo 1957 del Codice Civile, e l'obbligo di operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Documentazione: copia della dichiarazione presentata al Ministero delle Finanze.

**POLIZZA CAUZIONALE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DILAZIONATO DI ONERI FISCALI**

L'Amministrazione dello Stato consente in particolari casi che l'ammontare di alcuni tributi possa essere corrisposto anziché in una unica soluzione, in più rate (es. imposta di successione, contributi INPS ecc.).

Per ottenere questa facilitazione di pagamento il contribuente deve prestare una garanzia che può essere data anche sotto forma di polizza fidejussoria.

Documentazione: copia dell'atto che verrà stipulato con l'Ente impositore per il dilazionamento degli oneri dovuti.

**I.N.V.I.M. IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI**

Le garanzie sono prestate con riferimento a quanto stabilito dall'Art. 31 del D.P.R. 26-10-1972 n. 743, modificato dall'Art. 1 n. 688.

La relativa polizza assicura all'Amministrazione Finanziaria in relazione alla dilazione dalla stessa accordata nel pagamento dell'imposta, ai sensi dell'Art. 43 del D.P.R. 26-10-1972 n. 637 e dell'Art. 6 del D.P.R. 28-3-1975 n. 60 al regolare corresponsione alle singole scadenze delle rate dovute dal Contraente.

Possono essere anche prestate garanzie all'acquirente di un bene immobile circa la regolarità del pagamento dell'imposta I.N.V.I.M. da parte del venditore.

**Cauzioni a garanzia dei diritti doganali**

Ogni merce estera che entra in Italia è soggetta al pagamento di varie imposte, conglobate nei cosiddetti diritti doganali.

L'operatore che importi merci estere può però rientrare in possesso dei diritti doganali corrisposti su quelle merci, qualora queste ultime abbiamo una delle sottoelencate destinazioni particolari:

* Temporanee importazioni, quando le merci estere vengono importate provvisoriamente per essere sottoposte dall'operatore italiano ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni (o essere esposte a mostre o fiere) e poi vengano totalmente riesportate: ad esempio, l'industriale che importa stoffe per lavorarle e che esporta gli abiti con esse confezionati. In questo caso il deposito dei diritti all'atto dell'ingresso in Italia della merce serve a garantire l'Amministrazione doganale che, una volta esaurito lo scopo dell'importazione temporanea, la stessa merce verrà totalmente riesportata;
* Trasferimento da Dogana a Dogana, quando le merci estere si limitano a transitare in Italia da una Dogana all'altra;
* Depositi in magazzini doganali, quando l'operatore importi per sua convenienza grandi quantitativi di merce estera, nazionalizzandola però mano a mano che gli si presentino le necessità di lavorarla, o rispedirla verso altre destinazioni. Per l'apertura e la gestione di tali magazzini l'Amministrazione doganale richiede il deposito dei diritti di importazione corrispondenti alla quantità massima delle merci che il magazzino può contenere.

**DAZIATI SOSPESI**

Esistono particolari leggi che, per agevolare settori industriali o artigiani particolarmente poveri o sottosviluppati, consentono l'importazione di macchinari in esenzione dei diritti doganali.

È necessario quindi che al rispettivo organo competente venga rilasciata una garanzia che risponda nel caso in cui la merce importata venga destinata ad un uso differente da quello previsto.

**TIPI DI OPERAZIONI:**

* Importazione di macchinari in franchigia (esenzione totale di dazio).
* Importazione di macchinari a dazio ridotto.
* Importazione di macchinari in esperimento.
* Garanzie forfettarie per macchine o parti di macchine destinate alla installazione su navi (importazione in franchigia).